



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0006576/SCL del 03/05/2017

**COBAS**  
**Esecutivo nazionale**  
mail@cobas-scuola.org

**UNICOBAS**  
**Esecutivo nazionale**  
fax 06/7026630

**Ministero dell'Istruzione, Università e  
Ricerca**  
**Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali**  
fax 06/58492716  
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento della Funzione Pubblica**  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

## **TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL/FAX**

**SETT: SCL**  
**Pos. 845/17 Pos. 847/ 17**

**Oggetto:** Sciopero nazionale dell'intera giornata del personale del Comparto Scuola, docente ed ATA, proclamato in data 10 aprile 2017, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cobas e Unicobas, con la seguente articolazione: 3 maggio 2017, scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado - 9 maggio 2017, scuole Secondarie di secondo grado. Sciopero nazionale dell'intera giornata del personale delle Pubbliche Amministrazioni, proclamato in data 6 aprile 2017 (atto pervenuto in data 7 aprile 2017) dalla Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale FSI USAE per il giorno 12 maggio 2017. Indicazione immediata del 20 aprile 2017 per violazione della regola della dell'intervallo tra azioni di sciopero. Richiesta liberatoria per sciopero del 9 maggio 2017.

Con riferimento alla corrispondenza richiamata in oggetto, si precisano le ragioni per le quali questa Commissione non ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dalle Organizzazioni sindacali a sostegno della richiesta di riesame.

Con riferimento alla regola della rarefazione oggettiva, è opportuno ricordare che la Commissione, con delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, ha formulato indirizzi interpretativi in tema di adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi riguardanti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato proclamati da una o più confederazioni.

Nella citata delibera, in relazione alla regola della rarefazione oggettiva, la Commissione ha stabilito che, nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, si deve ritenere applicabile l'intervallo intercorrente tra le date di effettuazione degli scioperi, riservandosi *“di valutare... se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive”*.

Con delibera del 30 aprile 2004, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, la Commissione ha altresì previsto che, *“nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all'intervallo minimo”* tra le date di effettuazione, precisando che *“detto intervallo minimo sia di dieci giorni”*.

Con delibera del 28 giugno 2005, la Commissione ha, infine, formulato ulteriori indirizzi interpretativi in relazione alle proclamazioni di sciopero riguardanti una pluralità di settori, o a quelle coinvolgenti tutte le categorie con riferimento ad ambiti territoriali limitati.

Così, si è stabilito che, ai fini della rarefazione, si deve fare riferimento *“alla disciplina prevista espressamente per i singoli settori”*, precisando che *“ai fini dell'individuazione dello sciopero proclamato per primo si faccia costante riferimento alla data della originaria proclamazione”*.

Ora, la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, e successive integrazioni, persegue un duplice obiettivo: da un lato, consentire l'effettuazione dello sciopero generale che risulterebbe sostanzialmente impedita dalla operatività delle regole di rarefazione vigenti nei singoli settori e, dall'altro lato, non precludere a sindacati non proclamanti lo sciopero generale o, comunque, portatori di istanze di categoria, la proclamazione di scioperi di ambito minore fino alla effettuazione dello sciopero generale;

Pertanto, le stesse valutazioni effettuate dalla Commissione con riferimento agli scioperi riguardanti la generalità dei lavoratori pubblici e privati sono state estese anche agli scioperi riguardanti una pluralità di settori, giusta delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009.

Ciò premesso, è opportuno precisare che soltanto in talune eccezionali circostanze e in occasione di scioperi generali, la Commissione si è avvalsa della possibilità di effettuare una valutazione di impatto prognostica – ritenendo quindi di poter derogare alla regola della

rarefazione oggettiva – con riferimento ad astensioni proclamate nel medesimo bacino di utenza da Organizzazioni sindacali poco rappresentative nel settore di riferimento (e, comunque, mai nel Comparto Scuola a causa dell'elevata frammentazione sindacale).

D'altra parte, il carattere del tutto eccezionale della valutazione di impatto prognostica emerge con chiarezza dalla delibera 10/89, per la quale, ai fini del rispetto della regola dell'intervallo minimo, tra un'astensione e l'altra, e della sua *ratio* rileva la possibile incidenza “*anche solo in astratto*” delle astensioni ricadenti nel medesimo settore sul pubblico servizio. Principio, questo, che è stato, altresì, confermato dalla giurisprudenza di merito che sul punto ha stabilito: “*il rispetto della regola dell'intervallo minimo tra un'astensione e l'altra individua la sua ratio nella possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore del pubblico servizio e quindi, le possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal numero di adesioni a quelle astensioni*” (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 8313/2013, pubbl. 18/06/2013, e Tribunale di Roma. Sent. n. 3268/11 del 22 febbraio 2011)

Ancora. A fronte dell'assenza di norme sulla rappresentatività dei soggetti sindacali proclamanti, la Commissione, al fine di effettuare la valutazione di impatto prognostica, si avvale anche dei dati di adesione raccolti nel corso degli anni, in occasione di scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali.

Tale *modus operandi* rende evidentemente possibile alla Commissione formulare *ex ante* – e pur in assenza di regole – un giudizio prognostico sulla rappresentatività del soggetto proclamante come pure, conseguentemente, sullo scarso impatto dell'astensione dallo stesso proclamata.

Nel caso di specie, la Commissione, dopo aver reso, in data 6 aprile 2017 (primo giorno utile corrispondente alla seduta dell'Autorità), un parere alle Organizzazioni sindacali in merito alla possibilità di effettuare uno sciopero delle mansioni in occasione della somministrazione dei test Invalsi, ha preso atto di uno sciopero nazionale del Comparto del Pubblico Impiego nel frattempo proclamato dall'Organizzazione sindacale FSI (atto pervenuto in data 7 aprile 2017) per l'intera giornata del 12 maggio 2017.

Necessariamente, quindi, la Commissione, acquisita la proclamazione di uno sciopero nazionale del Comparto Scuola proclamato da codeste Organizzazioni sindacali in data 10 aprile per l'intera giornata del 9 maggio 2017, nella prima seduta utile (quella del 20 aprile 2017), ha richiamato l'esigenza di applicare la regola della rarefazione oggettiva.

È evidente, infatti, che, in base a quanto sopra detto, l'assenza di qualsiasi dato di adesione relativo a scioperi precedentemente proclamati dall'Organizzazione sindacale FSI rende impossibile alla Commissione il formulare *ex ante* un giudizio di impatto dotato di credibilità razionale e, quindi, consentire eccezionalmente la deroga alla regola della rarefazione oggettiva.

Regola che, peraltro, è stata osservata dalle altre Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero del 9 maggio 2017, revocato in ottemperanza all'indicazione della Commissione.

Per tali ragioni, si conferma il contenuto dell'indicazione immediata trasmessa con note prot. 6073 e 6074 del 20 aprile 2017, in merito all'obbligo di rispettare la regola sull'intervallo tra azioni di sciopero previste dall'Accordo nazionale in materia di sciopero per il Comparto Scuola, del 3 marzo 1999.

Si rinnova pertanto l'invito ai destinatari della presente a revocare l'azione di sciopero proclamata, dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione.

Resta inteso che la Commissione, in caso di mancato adeguamento alla predetta indicazione, procederà all'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 - *quater* - della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO  
*Prof.ssa Orsola Razzolini*

